

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI SALVATORE GALLO EX
ART. 43 COMMA 2 ED ART. 46 COMMA 4 R.G.D.**

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

VISTI

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata l' 08.06.2020 a seguito della trasmissione dei medesimi allo scrivente Ufficio avvenuta in virtù del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale in data 09.03.2020 per gli ulteriori accertamenti sui fatti descritti nella memoria difensiva inviata dalla ASD Santa Maria dell'Agnena il 06.02.2020 in persona del Presidente Sig. Giovanni Cioppa

CONSIDERATA

l'attività d'indagine espletata dallo scrivente Ufficio, anche in virtù della sospensione dei termini ritualmente disposta a seguito dell'emergenza COVID 19, tramite l'acquisizione di atti, documenti e memorie alla luce delle quali la vicenda si può così ricostruire.

Durante la gara svoltasi in data 13.1.2020 tra le società ASD S. Maria dell'Agnena e ASD Maddalena il giocatore Francesco De Domenico, tesserato

con la prima società, veniva espulso dal campo per aver pronunciato verso il Direttore di gara, sig. Salvatore Gallo, parole volgari, così come risulta dalla relazione predisposta dal Direttore medesimo che veniva inviata al Giudice Sportivo Territoriale della Campania, successivamente trasmessa in data 11.02.2020 per competenza al Giudice Sportivo Nazionale ed al Coordinatore Regionale dell'AIAB unitamente alla memoria difensiva prodotta il 06.02.2020 dalla società S. Maria dell'Agnena.

Il Giudice Sportivo Nazionale in data 09.03.2020 con apposito provvedimento sanzionava l'atleta Francesco Di Domenico con la squalifica di due mesi dal 12.03.2020 al 12.05.2020 mandando gli atti allo scrivente Ufficio per ulteriori accertamenti sui fatti descritti nella predetta memoria.

Nello specifico il Presidente della suddetta società, sig. Giovanni Cioppa, pur confermando sostanzialmente l'illegittima condotta tenuta dal suo tesserato nei confronti del Direttore di gara sig. Gallo, criticava aspramente e duramente la posizione e l'operato di quest'ultimo, dichiarando altresì che il tecnico della sua squadra gli aveva riferito di essere stato avvicinato dal Direttore di gara per arrivare ad un accomodamento dell'incontro, tentativo fermamente respinto.

Orbene la memoria contiene una serie di osservazioni piuttosto gravi che, come



Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
segreteria@federbocce.it
PEC. segreteria@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974653
Fax. 06 87974643

già puntualmente evidenziato dal Giudice Territoriale della Campania, avv. Marco Di Sciuva, avrebbero dovute essere oggetto di un'autonoma segnalazione inviata ai competenti Organi di Giustizia nel termine perentorio di tre giorni e nei modi di cui all'art. 19 RGD, o comunque, ove anche non si ritenesse applicabile tale norma, avrebbe dovuto essere segnalate in ogni caso con tempestività e senza indugio e non certamente essere rappresentate all'interno di una memoria difensiva depositata a quasi un mese di distanza dall'evento nell'ambito di un procedimento avviato a seguito dell'espulsione comminata ad un'atleta durante la gara.

Orbene appare evidente che tale circostanza, pur non arrivando a minare la genuinità di quanto riportato, ne inficia perlomeno l'attendibilità sotto l'aspetto probatorio, oltretutto in un contesto di generale tensione e forte agonismo che ha contraddistinto l'incontro disputatosi tra due squadre della stessa provincia, quella di Caserta, animate da notevole rivalità, nel quale frasi e/o gesti, dette o fatti in momenti di particolare concitazione e quindi connotate da una non piena lucidità e consapevolezza, hanno potuto indurre a percezioni e/o interpretazioni distorte rispetto al senso e alle intenzioni di chi le ha pronunciate.



Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
segreteria@federbocce.it
PEC. segreteria@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974653
Fax. 06 87974643

RITENUTO

pertanto che gli elementi probatori acquisiti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rendono la notizia di illecito sportivo infondata non apparendo quindi gli elementi stessi complessivamente idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti del Direttore di gara sig. Salvatore Gallo

ATTESA

la conclusione delle indagini e ritualmente espletati gli adempimenti di cui artt. 43 comma 2 e 46 comma 4 R.G.D.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma, lì 16.07.2020

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

